SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 980-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Sanità

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro

---

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797 all'esame per la tempestiva conversione in legge reca « disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro » su presentazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze.

Primo paese in ordine di tempo tra gli esportatori di prodotti derivati dalla lavorazione industriale del pomodoro, l'Italia ha inteso sin dall'inizio la necessità di tutelare il buon nome commerciale, e quindi la qualità, della merce destinata ai mercati esteri; lo svilupparsi della concorrenza internazionale e l'ampliarsi dei consumi — esteri ed interni — hanno resi necessari l'affinamento degli *standard* qualitativi ed il relativo controllo, nell'interesse dei consumatori e nell'intento di una sempre maggiore qualificazione di stimolo ai produttori e di valorizzazione di una importante componente delle risorse agricole nazionali. Alle consuetudini internazionali ed alla regolamentazione più arretrata si è pertanto sostituita la legge 10 marzo 1969, n. 96, « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno ».

Essa stabilisce l'ambito di applicazione dei controlli di quanto destinato all'estero, estende i requisiti ai prodotti destinati al mercato italiano, impone una elevazione dei requisiti minimi — anche attraverso rilavorazione — se occorra adeguarli alla legislazione del paese importatore, affida il controllo dei requisiti stessi all'Istituto nazionale per le conserve alimentari, alle cui spese di funzionamento provvede un contributo di lire 5 al quintale sull'esportato, con riscossione da parte del Ministero delle finanze.

La citata legge fissa norme e sanzioni per le fasi di lavorazione e di confezionamento, nonchè per la conservazione e per le indicazioni, che vanno apposte sui relativi contenitori.

Tale legge è completata dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ben più tardi dei sei mesi previsti per la emanazione del regolamento stesso.

L'esame di detto regolamento di esecuzione, entrato in vigore soltanto col maggio '76, composto di 8 dettagliati articoli, giustifica in parte il notevole ritardo frapposto alla sua emanazione, in quanto tende all'unificazione delle principali produzioni e comprende tutta la materia, assai complessa:

denominazione e classificazione dei prodotti;

caratteristiche del frutto fresco e suoi requisiti minimi;

requisiti minimi del prodotto lavorato;

indicazioni obbligatorie sui contenitori;

modalità di fatturazione e nomenclatura;

divieti di rilavorazione di alcuni prodotti;

indicazioni richieste sui contenitori destinati al mercato interno.

Fissando vari requisiti minimi di qualità del frutto fresco — tanto delicato quanto deperibile —, requisiti congiunti dei singoli prodotti lavorati, garanzie da dichiarare sui contenitori in aggiunta alla provenienza dai singoli stabilimenti, il settore appare adeguatamente regolamentato, anche in rapporto alla stagionalità del raccolto, alle difficoltà di conservazione, alle necessità di rapida lavorazione, pena il deterioramento.

Per completezza, si rammenta la dimensione del settore, citando i seguenti dati:

a) coltivazioni agricole: 113.000 ettari (di cui 11.500 in Emilia Romagna, 3.600 in Veneto, 25.500 in Campania, 15.000 in Puglia, 10.000 in Calabria, oltre 18.000 in Sicilia);

b) produzione pomodori: 35 milioni di quintali (310 quintali-ettaro);

c) consumi interni: 20 milioni di quintali (38,3 Kg. per abitante);

d) esportazione concentrati e pelati: oltre 300.000 tonnellate per circa 120 miliardi di lire;

e) importazione concentrati e pelati: circa 12.000 tonnellate per 4 miliardi di lire;

f) destinazioni prevalenti: Germania Federale (50.000 t.); Gran Bretagna (70.000 t.); Belgio, USA ed ora Paesi Arabi con quote raddoppiate nell'ultimo triennio.

Il decreto-legge in esame propone la sospensione, per il solo raccolto lavorato nel 1977 e fino al 31 luglio 1978, ai fini del solo collocamento all'estero, di uno dei requisiti minimi qualitativi fissati per i 5 tipi di concentrato (semi-doppio, triplo, sestuplo), di pomodoro, con rispetto peraltro di quanto prescritto o richiesto dai paesi importatori. Si tratta del requisito afferente le « muffe » chev a accertato secondo il metodo microscopico proposto da Howard e per il quale è tollerato dal Regolamento l'80 per cento di campi positivi per i ltriennio 1976-78.

Già altra volta il Governo ha proposto, ed il Parlamento ha approvato, un abbassamento dei requisiti di qualità per i pomodori lavorati destinati all'estero ed anche all'interno;

in tali casi esistevano motivazioni di concorrenza in quanto le disposizioni italiane comportano costi più elevati di quelli di altri paesi nei quali non vigono, generalmente, normative analoghe, ed in quanto i paesi acquirenti non richiedono esasperati livelli qualitativi;

in particolare si trattò quasi sempre di pomodori pelati (e non di concentrati) nella cui confezione si consentì un più basso rapporto peso totale-peso del prodotto sgocciolato;

si trattò, infine, di consentire smaltimento di scorte rilevanti già confezionate in carenza dal Regolamento e nell'imminenza del nuovo raccolto, con regime certamente transitorio, entrando il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 428 del 1975 in vigore soltanto nell'aprile 1976.

Con il provvedimento all'esame, si tratta di:

attenuare uno solo dei requisiti, difficilmente osservabile nell'annata 1977 per un cattivo andamento atmosferico stagionale, specialmente nelle regioni del Nord;

consentire tale attenuazione soltanto temporaneamente e soltanto per le vendite all'estero;

fare salve eventuali più severe normative nei paesi importatori.

Per tali considerazioni, si ritiene che il decreto sia giustificato nella sostanza che salvaguarda prodotti nazionali senza danneggiare consumatori terzi, sostiene la competitività dei prodotti agricolo-industriali in una fase tanto delicata della bilancia dei pagamenti; il provvedimento si considera adeguato anche nella forma, vista l'assoluta urgenza di consentire tempestiva commercializzazione di concentrati derivanti da pomodoro fresco della campagna 1977.

Nell'esprimere pertanto parere favorevole alla conversione in legge, senza modifiche, del decreto-legge in parola, rimane una valutazione che si riflette sul Governo in forma di raccomandazione:

se il requisito *g*) dell'articolo 3 del Regolamento circa le « muffe » nei concentrati di pomodoro si appalesa tanto difficile da essere osservato già nel 1° triennio di vigenza del regolamento, con la misura meno severa, destinata ad inasprirsi in due riprese dopo il 6° anno di vigenza, è certo necessario, anche in vista di future normative estere che potrebbero favorire produttori concorrenti, avere la ragionevole certezza che la situazione reale non imponga ripetute deroghe a *standard* velleitari come contenuto o come modalità di controllo, ed iniziare un orientamento adeguato dei produttori conservieri e dei produttori agricoli verso metodi e tipi di coltivazione, conservazione e produzione che permettano qualità superiore e quantità crescenti.

VETTORI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, concernente disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

Decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 5 novembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione dei pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una deroga alla predetta disciplina onde consentire, in via temporanea, la commercializzazione dei concentrati di pomodoro derivati dalla lavorazione 1977, che non presentano il requisito previsto dalla lettera *g*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, a seguito del particolare andamento stagionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non presentino, in riferimento all'articolo 2 della legge 10 marzo 1969, n. 96, il requisito di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, purchè conformi ai limiti prescritti o richiesti dai Paesi importatori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA — MARCORA — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO